

## LAVORATORI AUTONOMI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

### Istruzioni per annullare il saldo e stralcio

Gli iscritti alle gestioni previdenziali Inps per artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla gestione separata, che si sono visti annullare in automatico i debiti contributivi con le operazioni "saldo e stralcio" ma vogliono ora versare quanto dovuto per ripristinare la loro posizione

previdenziale, devono presentare domanda all'istituto di previdenza entro il 10 novembre, seguendo le istruzioni contenute nella circolare 86/2023 pubblicata ieri, e quindi versare entro il 31 dicembre quanto verrà calcolato e comunicato dall'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Lavoratori svantaggiati esclusi dal limite per i somministrati

## Flessibilità

La circolare non chiarisce il riferimento agli iscritti alle liste di mobilità

**Aldo Bottini**

La circolare 9/2023 del ministero del lavoro commenta, tra le altre, due significative disposizioni del decreto Lavoro (Dl 48/2023) in materia di somministrazione.

La prima esclude i lavoratori somministrati assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di apprendistato dal computo del limite del 20% dell'organico stabile, proprio in generale della somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing). Si tratta di una norma più che opportuna, che mira a incentivare l'apprendistato in somministrazione, una modalità che consen-

te di semplificare per le aziende l'utilizzo di questa tipologia di rapporto.

È infatti noto a chiunque operi sul campo che spesso le aziende, soprattutto quelle meno strutturate, sono poco propense a instaurare rapporti di apprendistato a causa dei connessi (e non sempre agevoli) adempimenti gestionali (progetto formativo, normative regionali specifiche). Il ricorso alla somministrazione per l'apprendistato consente di tenere a carico delle agenzie la parte, per così dire, burocratica del contratto. Questo vale in particolare per l'apprendistato di primo e terzo livello (rispettivamente per la qualifica e il diploma professionale e per l'alta formazione e la ricerca), che comportano convenzioni e rapporti costanti con le istituzioni scolastiche, in cui il supporto dell'agenzia per il lavoro può essere determinante. Resta naturalmente fermo, anche per gli apprendisti somministrati, il vincolo generale di contingentamento, ovvero il rapporto di tre a due rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso

il datore di lavoro/utilizzatore.

La seconda disposizione, altrettanto opportuna, equipara la somministrazione a tempo indeterminato a quella a termine quanto all'esenzione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate. Si tratta anzitutto dei disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali. Vi è poi la categoria, piuttosto ampia, dei lavoratori definiti come svantaggiati o molto svantaggiati dalla normativa europea (Regolamento Ue 651/2014), specificamente individuati dal Dm 17 ottobre 2017 che vi ha dato attuazione. Rientrano in tale categoria, a titolo di esempio, i soggetti molto giovani (da 15 a 24 anni) e quelli che hanno superato i 50 anni di età, quelli privi di un titolo di studio secondario, gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, gli appartenenti a una minoranza etnica o a un genere sottorappresentato nello specifico settore o professione, coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Vi è poi un riferimento, per il vero scarsamente comprensibile e su cui la circolare sorvola, ai «lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223», ovvero gli iscritti nelle liste di mobilità, abrogate, insieme alla norma citata che le prevedeva, dalla legge Fornero a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non è chiaro quindi a quale categoria si intenda oggi fare riferimento.

Tutti i soggetti menzionati potranno essere somministrati a tempo indeterminato anche oltre il limite generale del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al primo gennaio dell'anno di stipula del contratto di somministrazione. La finalità della disposizione, come la stessa circolare sottolinea, è all'evidenza quella di assicurare maggiori occasioni di occupazione a soggetti che si trovano in oggettive condizioni di svantaggio, che determinano minori opportunità di ingresso o di re-ingresso nel mercato del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA